

«CUSTODIA LEGUM CIUILITATIS EST INDICIUM»: TEODERICO L'AMALO E LA CIVILTÀ ROMANA

BIAGIO SAITTA
Università di Catania

SUMMARY

The *ciuilitas* of Theodoric not only can be appreciated in his desire to restore the ancient buildings and in the obvious refinement of the gifts he gave to Clodoveus and Gundobadus but also in his consideration towards the individual conscience of his subjects. His attitude in the religious *ambitus* is one of moderation and tolerance which converts him almost into a modern illuminated spirit. The cohesive force between the elements which compose his kingdom had to be based on the maintenance of the Law. This was his main preoccupation: with this in mind he gave orders to generals, praised the Senate, remonstrated all those who broke the laws, exalted those who worked in their keeping and punished the law-breakers. The principal aim of his government was to maintain the *ciuilitas*. For this reason he favoured actions such as mixed marriages which helped the Goths enter into the *romanitas* and encouraged the implantation of the Roman civilization amongst the Gepids. That was the signification he gave to the wars carried out in the Gallia in 508. This image of him was real and he was described in an inscription as *custos libertatis et propagator Romani nominis*.

«Absit enim ut ornatui cedamus ueterum, qui impares non sumus beatitudine saeculorum». Così Teoderico, affermatosi in Italia attraverso il consenso dell'Oriente, esprimeva ad Agapito, prefetto dell'Urbe, l'orgogliosa consapevolezza di vivere in un'età per nulla inferiore a quella passata, appunto perché di quella si andavano perpetuando lo splendore e la *ciuilitas*¹.

1 CASSIODORI *Variarum libri XII*, ed. FRIDH, CC, SL, XCVI, Turnholti 1973, I, 6, 1-2. Sull'orgogliosa consapevolezza dell'Amalo, cfr. DAHN, F.: *Die Könige der Germanen. Das Wesen des ältesten Königums der germanis-*

In questa direzione furono infatti volti gli sforzi del governo ostrogoto quando, ad esempio, si volle restituire dignità e decoro alle città dell'Impero, ora ristrutturando gli edifici caduti in rovina, ora creandone dei nuovi, nella convinzione che l'attività edilizia, oltre che adempimento dei compiti sociali dello Stato e strumento volto a preservare gli indizi della magnificenza classica, fosse insieme il mezzo attraverso cui i posteri potessero trarre l'immagine di una struttura governativa efficiente e di un'età culturalmente elevata².

Da qui le sollecitazioni a Goti e Romani affinché avvertano come obbligo la creazione di opere illustranti al futuro l'età presente³, anche riutilizzando *saxa in agris suis iacentia*, dal momento che *sine usu iacere non decet quod potest ad decorem crescere ciuitatis*⁴; da qui l'assidua vigilanza affinché i funzionari preposti all'amministrazione delle somme necessarie ai normali

chen Stamme und seine Geschichte bis auf Feudalzeit, III: Verfassung des ostgothischen Reiches in Italien, Würzburg 1866, p. 305; LAMMA, P.: *Teoderico*, Brescia 1950, p. 130; LECCE, M.: «La vita economica dell'Italia durante la dominazione dei Goti nelle «Variae» di Cassiodoro», in *Economia e Storia*, 3, 1956, p. 388; ENSSLIN, W.: *Theoderich der Grosse*, München 1959/2, p. 248.

2 CASSIOD.: *Var.*, III, 9. Vd. pure *Var.*, III, 10. TEODERICO: *curator fabricarum et restaurator civitatum (Excerpta Valesiana*, ed. VELKOV, Lipsiae 1968, rist. ed. MOREAU, 1961, XII, 70), per quanto a più riprese esprimesse il fermo proposito di conservare intatte le vestigia del passato, *vetusta servare* (vd. CIPOLLA, C.: «Studi teodericiani», in *Per la storia d'Italia e dei suoi conquistatori nel Medio Evo più antico*, Bologna 1895, p. 520; PUNZI, G. A.: *L'Italia del VI secolo nelle «Variae» di Cassiodoro. Saggio storico-politico*, Aquila 1927, p. 134; NAGL, A.: v. «Theoderich d. Gr.», in *P. W. R. E.*, Va -, 2 c. 1762; BARDY, G.: «Cassiodore et la fin du monde ancien», in *L'Année Théologique*, 6, 1945 p. 386 n.º 1; MOMIGLIANO, A.: «Cassiodorus and Italian Culture of his Time», in *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma 1960, p. 206-207 [già in *Proceedings of the British Academy*, 41, 1955]; LECCE, M.: *La vita economica cit.*, p. 388; WES, M. A.: *Das Ende des Kaisertums im Westen des römischen Reichs*, Amsterdam 1967), non disdegnò tuttavia di propugnare la costruzione di nuovi edifici, donde gli sarebbe certamente venuta «non minorem laudem». Cfr., sul tema, DAHN, F.: *Die Könige der Germanen III cit.*, p. 159; ARCARI, P. M.: *Idee e sentimenti politici dell'Alto Medio Evo*, Milano 1968, p. 47.

3 CASSIOD.: *Var.*, I, 17, 3: *Et ideo praesenti auctoritate decernimus, ut domos vobis in praedicto castello alacriter constructis, reddentes animo nostro iucissitudinem rerum, ut, sicut nos uestris utilitatibus profutura censemus, ita tempora nostra ornare uos pulcherrimis fabricis sentiamus.*

4 Cfr. CASSIOD.: *Var.*, I, 28, 2; II, 7. Teoderico intendeva provvedere non solo al decoro delle città nei momenti di pace ma anche alla loro sicurezza in caso di guerra (G. GAROLLO, *Teoderico re dei Goti e degli Italiani*, Firenze 1879, p. 228; VERCAUTEREN, F.: «La ville en Europe du IV^e au XI^e siècle», in *Saggi in memoria di G. Luzzatto: Città, mercanti, dottrine nell'economia europea dal IV al XVIII secolo*, Milano 1964, p. 22; SORACI, R.: *Aspetti di storia economica italiana nell'età di Cassiodoro*, Catania 1974, p. 65 e n.º 68), come dimostra anche l'aver affidato la responsabilità della ricostruzione edilizia ad un magistrato di grado elevato come il *comes Gothorum* (STEIN, E.: *Histoire du Bas-Empire, II: De la disparition de l'Empire d'Occident à la mort de Justinien [476-565]*, publ. par J. R. Palanque, Paris-Bruxelles-Amsterdam 1949, p. 121). Il re goto, il quale coinvolgeva nell'opera di ricostruzione Goti e Romani indistintamente (MOMMSEN, Th.: «Ostgothische Studien», in *Gesammelte Schriften*, 6, 1910, p. 461; LEVY, E.: *West Roman Vulgar Law. The Law of Property*, Philadelphia 1951, p. 123; LECCE, M.: *La vita economica cit.*, p. 391; RUGGINI, L.: *Economia e società nell'Italia annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.*, Milano 1961, p. 82; BURNS, Th. S.: *The Ostrogoths. Kingship and Society*, Wiesbaden 1980, p. 123 e, per ultimo, GIUNTA, F.: «Gli Ostrogoti in Italia», in *Magistra Barbaritas: I Barbari in Italia*, Milano 1984, p. 78), anche quando, con un'opera di riciclaggio dei materiali abbandonati che può apparire singolare (GIANLORENZO, V. di: «I Barbari nel senato romano al sesto secolo», in *Studi e Documenti di Storia e Diritto*, 20, 1899, p. 167), affidava al *comes Sunna* l'incarico di reperire i massi quadrati *qui passim diruti negleguntur* (*Var.*, II, 7), non faceva altro che richiamarsi ad una prassi già sperimentata dall'autorità imperiale (*Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, edd. MOMMSEN et MEYER, 1905, XV, 1, 35, su cui MENGOCZI, G.: *La città italiana nell'Alto Medio Evo*, Firenze 1973 [rist. anast. ed. 1931/2] p. 71 n.º 1) e ripresa, pur con spirito diverso, più tardi da Giustiniano (LAMMA, P.: «Ricerche sulla storia e la cultura del VI secolo», in *Oriente e Occidente nell'Alto Medioevo. Studi storici sulle due civiltà*, Padova 1968, p. 135 e n.º 1).

restauri e alle nuove costruzioni non distruggano ad altro uso i fondi a ciò destinati⁵; da qui ancora le norme rigorose volte alla salvaguardia delle statue adornanti le piazze delle città italiane⁶, indizio inconfondibile della passata *ciuilitas*. Ma l'azione civilizzatrice di Roma andava oltre la costruzione di mirabili edifici e di gruppi bronzei o marmorei. Roma, mostrando agli altri le meraviglie nate *artificum ingenio*⁷, voleva preparare per gli inesperti una dimensione superiore di vita.

E Teoderico, che si sente nel fondo un *princeps romanus*, quando pensa che é opportuno rallegrare i banchetti del rozzo Clodoveo inviando alla corte di quello un citaredo fatto scegliere con cura da Boezio, intende comportarsi da *princeps romanus* e indirizzare la *feretas* del re franco alla comprensione dei valori della *ciuilitas*⁸. Medesimo intendimento alla base del dono a Gundebado della clessidra e dell'orologio solare, entrambi prodotti di quella cultura superiore in cui si perpetuava la missione civilizzatrice di Roma⁹.

E non basta: espressione di *ciuilitas* era per Teoderico un'azione di governo volta al rispetto della coscienza individuale dei sudditi, sia che si trattasse di tutelare le minoranze etniche e religiose, si veda la condizione dei Giudei e dei Samaritani¹⁰, sia che si imponesse il bisogno di salvaguardare i diritti della massa dei cattolici con i quali furono intrattenuti, di norma, rapporti assolutamente corretti.

Non é casuale che si sia accostato *devotissimus ac si catholicus*¹¹ alla basilica dell'apostolo Pietro in Roma, o che, a conclusione dei lavori del Concilio del 499, i padri conciliari sollecitassero per lui lunga vita da Dio¹²; né é altresí privo di significato ricordare come papa Gelasio richiedesse all'autorità ostrogota l'erogazione di sussidi alimentari *pro victu pauperum*¹³. E non

5 Excerpt. Vales, XII, 67: (*Theodericus*, sc.) *ad restaurationem palatii seu ad recuperationem moeniae civitatis singulis annis libras ducentas de arca vinaria dari praecepit*. Cfr. CASSIOD.: *Var.*, I, 21; II, 34.

6 CASSIOD.: *Var.*, II, 35. 36. L'amore di Teoderico per le opere d'arte riesce a fargli vincere la naturale ripugnanza verso la delazione: il *comes* Tancila, incaricato di ricercare con ogni mezzo, *omni animositate*, l'autore del trafugamento di una statua di bronzo nella città di Como, si dovrà servire per scoprire la verità sia delle blandizie che delle minacce e potrà ricorrere, dietro compenso, all'aiuto di delatori in grado di metterlo sulle tracce del reo. Sul tema, vd. CIAMPI, I: *I Cassiodori nel V e nel VI secolo*, Imola 1876, p. 133; GAROLLO, G.: *Teoderico* cit., pp. 228-229; Th. HODGKIN, *Theoderic the Goth, the Barbarian Champion of Civilisation*, New York-London 1891, p. 143; MARTROYE, F.: *L'Occident à l'époque byzantine. Goths et Vandales*, Paris 1904, p. 108; LECCE, M.: *La vita economica* cit., p. 388 n.º 1; VALLE, G. della: «Teoderico e Roma», in *Rendiconti dell'Accad. di Arch., Lettere e Belle Arti di Napoli*, 33, 1958, p. 130; ENSSLIN, W.: *Theoderich* cit., p. 248; ARCARI, P. M.: *Idee e sentimenti politici* cit., p. 58; SORACI, R.: *Aspetti di storia economica* cit., p. 41 n.º 119.

7 CASSIOD.: *Var.*, X, 30, 8. Cfr. SAITTA, B.: «*Religionem imperare non possumus*»: «Motivi e momenti della politica di Teoderico il Grande», in *Studi in memoria di Mario Condorelli*, III, Milano 1988, p. 301.

8 CASSIOD.: *Var.*, II, 40. Sul tema rinviamo a SAITTA, B.: «Teoderico di fronte a Franchi e Visigoti (A proposito della battaglia di Vouillé)», in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi*, II, Roma 1988, p. 739 e n.º 12 (ove discussione e lett. critica).

9 CASSIOD.: *Var.*, I, 45 46. Sul dono e sulle sue motivazioni, cfr. SAITTA, B.: *I Burgundi (413-534)*, Catania 1977, pp. 50-51 e n.º 94.

10 Sulla politica di tolleranza instaurata da Teoderico, cfr., SAITTA, B.: «*Religionem imperare non possumus*» cit., p. 307 ss.

11 *Excerpta Vales.*, XII, 65. Cfr. SAITTA, B.: «*Religionem imperare non possumus*» cit., p. 298 e n.º 4

12 *Acta Synodorum habitarum Romae*, a. 469, ed. MOMMSEN, MGH, *Auct. Ant.*, XII, 18 94, p. 405: *Universa synodus surgens adclamavit: Placent omnia et adiecit: Exaudi, Christe ¡Theoderico vitam! Dictum XXX. Ut ita servetur, rogamus. Dictum XX.*

13 *Epistulae Theodericianae Variae*, ed. MOMMSEN, MGH, *Auct. Ant.*, XII, 1894, IV, a. 495, p. 390=THIEL, *Epistolae Romanorum Pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a S. Hilario usque ad Pelagium II, 1: A S. Hilario usque ad S. Hormisdam, ann. 461-523, Brunsbergae 1868, fragm. 36, p. 502.*

é tutto: dietro la massima *religionem imperare non possumus, quia nemo cogitur ut credat inuitus*¹⁴, non é esatto, a nostro parere, cogliere quasi un manifesto programmatico dettato da esclusivo calcolo politico, quanto piuttosto una consapevole scelta di moderazione politica e religiosa che fa di Teoderico quasi un illuminato spirito moderno.

Non appaia quindi strano che la tolleranza, ritenuta da Teoderico come un aspetto, tra i piú alti, del suo ideale di *ciuilitas*, continui a vivere anche dopo la sua morte nei successori immediati e non: Atalarico si dichiarera incapace di potere imporre una sola religione, dal momento che Dio consente che vi siano piú religioni¹⁵; e, all'epoca della guerra greco-gotica, i Goti, come riferisce Procopio, non solo non provocarono guasti al tempio dell'apostolo Paolo, ma consentirono che i sacerdoti continuassero a praticare i sacri riti, secondo il costume¹⁶. Piú tardi, é sempre Procopio che parla, i Goti, sollecitando da Belisario la pace, dichiaravano a sostegno della loro richiesta che nessuno, sotto il loro dominio, aveva cambiato volontariamente religione o era stato costretto a farlo, e che anzi, in qualsiasi momento, era stato vivissimo in loro il rispetto dei templi dei Romani dove chiunque si fosse rifugiato non aveva mai subito violenza¹⁷.

Fu quella dei Goti insomma un'azione di governo mirante a non modificare l'esistente se non il meno possibile; anche perché Teoderico era convinto che l'Impero romano, sulle cui rovine si era impiantata vigorosa l'idea cattolica, cessato di esistere nella realtà, continuava tuttavia a vivere nel cuore degli uomini, *imaginarie*, come con molta concisione avrebbe evidenziato Jordanes¹⁸.

Per questo il re goto rivolse la sua azione a restaurare quella *ciuilitas*, un tempo elemento estremamente significativa dell'Impero, che ora voleva fosse il tessuto primario su cui costruire il potere suo e del suo popolo, sforzandosi naturalmente di convivere, anzi di integrarsi, con la

14 CASSIOD.: *Var.*, II, 27, 2. Per un'analisi piú articolata del tema ci si consenta di rinviare a B. SAITTA, «*Religionem imperare non possumus*» cit., pp. 295-318.

15 CASSIOD.: *Var.*, X, 26, 4; *Nam cum diuinitas patiatur diuersas religiones esse, nos unam non audemus imponere*. Cfr. PEPE, G.: *Il Medio Evo barbarico d'Italia*, Torino 1984/7, p. 66; SAITTA, B.: «*Religionem imperare non possumus*» cit., p. 318.

16 PROCOPII CAESARIENSIS *De bello gothico*, ed. WIRTH, vol. II, 1963 (rist. ed. HAURY, 1905-1913), II, 4, 9-10.

17 PROCOP.: *BG*, II, 6, 18-19. Sul tono e sul valore dell'affermazione di Procopio secondo cui i Goti avessero lasciato ai Romani piena libertà religiosa e civile, cfr. DAHN, F.: *Die Könige der Germanen* III cit., p. 187 ss. LANCIA di BROLO, D. G.: *Storia della Chiesa in Sicilia nei dieci primi secoli del Cristianesimo*, I, Catania 1979 (rist. anast. ed. Palermo 1880), p. 336; WIETERSHEIM, E. von: *Geschichte der Völkerwanderung*, II, Leipzig 1881, p. 333 e n.º a; BARTH, W.: *Kaiser Zeno*, Diss. Basel 1894, p. 48; CIPOLLA, C.: «Della supposta fusione degli Italiani coi Germani nei primi secoli del Medioevo», in *Rendiconti della Reale Accad. dei Lincei. Classe di Sc. morali, storiche e filologiche*, s. V, 1900, p. 374; GABOTTO, F.: *Storia della Italia occidentale nel Medio Evo (395-1313)*, I: *I Barbari nell'Italia occidentale*, Pinerolo 1911, pp. 381 n.º 1, 390 e n.º 1, 406 n.º 2 (con talune riserve sulla sospetta natura del brano di Procopio) p. LAMMA, *Teoderico* cit., pp. 105, 143; GITTI, A.: *Ricerche sui rapporti tra i Vandali e l'Impero romano*, Bari 1953, p. 36; PICOTTI, G. B.: «Osservazioni su alcuni punti della politica religiosa di Teoderico», in *Settimane di Studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo (29 marzo 5 aprile 1955)*, III: *I Goti in Occidente. Problemi*, Spoleto 1956, p. 180; WES, M. A.: *Das Ende* cit., p. 161; ARCARI, P. M.: *Idee e sentimenti politici* cit., p. 244; BURNS, Th. S.: *The Ostrogoths* cit., p. 125; GIUNTA, F.: *Gli Ostrogoti in Italia* cit., p. 85.

18 IORDANIS *Romana*, ed. MOMMSEN, MGH, *Auct. Ant.*, V, 1, 1882, 2: *addes praeterea, ut tibi, quomodo Romana res publica coepit et tenuit totumque pene mundum subegit et hactenus vel imaginariae teneat...* Cfr. SUERBAUM, W.: *Vom antiken zum frühmittelalterlichen Staatsbegriff über Verwendung und Bedeutung von Res publica, Regnum, Imperium und Status von Cicero bis Jordanis*, Münster Westfalen 1977/3, p. 270 e n.º 6.

memoria del passato imperiale appunto, e con la forza irresistibile della tradizione cattolica¹⁹.

Ma la forza di coesione non poteva che rintracciarsi se non nel culto per la romanità legislatrice e nella custodia del Diritto; tanto più che proprio il Diritto doveva rappresentare lo strumento attraverso cui riannodare con l'Oriente un discorso politico unitario²⁰.

Da qui il solenne impegno assunto in Roma innanzi al Senato ed al popolo di rispettare ed osservare non solo il diritto romano vigente ma anche le norme che gli imperatori avrebbero promulgato in futuro. E ciò non tanto per ossequio all'invito di Anastasio che lo sollecitava a conservare le leggi romane²¹, quanto piuttosto perché convinto che l'uomo vivente in società,

19 MOMIGLIANO, A.: *Cassiodorus* cit., p. 191: «The presence of a foreign rule, the memory of an imperial and pagan past, and the overwhelming force of the Catholic tradition have been three determining features of Italian history for many centuries. These three features first joined together when Ravenna became the capital of the Ostrogothic kingdom».

20 Cfr., sul tema, SAITTA, B.: «*Religionem imperare non possumus*» cit., p. 302 e n.º 21.

21 CASSIOD.: *Var.*, I, 1, 3: *Hortamini me frequenter, ut diligam senatum, leges principum gratanter amplectar...* Cfr. GAUDENZI, A.: *Gli Editti di Teodorico e di Atalarico e il diritto romano nel regno degli Ostrogoti*, Torino 1884, p. 7; DUMOULIN, M.: «Le gouvernement de Théodoric et la domination des Ostrogoths en Italie d'après les oeuvres d'Ennodius», in *Revue Historique*, 78, 1902, p. 249; LONCAO, E.: *Stato, Chiesa e famiglia in Sicilia dalla caduta dell'Impero romano al regno normanno, I: Le invasioni vandaliche e il regno dei Goti (Studio di economia e diritto)*, Palermo 1905, p. 37 n.º 3; RASI, P.: «Sulla paternità del c. d. "Edictum Theodorici Regis"», in *Archivio Giuridico*, 145, 1953, p. 134; p. CONTI, M.: «*Devotio* e «*virii devoti*» in Italia da Diocleziano ai Carolingi, Padova 1971, p. 87 n.º 3; VISMARA, G.: «Edictum Theoderici», in *Scritti di storia giuridica, I: Fonti del diritto o nei Regni germanici*, Milano 1987, p. 80. Il rispetto dei principi della tradizione imperiale romana faceva sì che Teodorico potesse presentare il suo *regnum* come *imitatio* dell'Impero d'Oriente (*Var.*, I, 1, 3: *Regnum nostrum imitatio uestra est*). E' anche possibile tuttavia che mentre il re goto faceva ad Anastasio queste dichiarazioni di ossequio, in realtà vedesse diversamente lo stato delle cose e tendesse ad esercitare il potere in modo indipendente (VILLARI, P.: *Le invasioni barbariche in Italia*, Milano 1901, pp. 157-158); non é nemmeno da escludere che l'ossequio, più formale che reale (HARTMANN, L. M.: *Geschichte Italiens im Mittelalter, I: Das italienische Königreich*, Gotha 1897, p. 153; LAMMA, P.: *Teodorico* cit., pp. 90 ss.; CAPIZZI, C.: *L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma 1969, pp. 164-165), fosse solo «un'apparenza di soggezione» (CIAMPI, I.: *I Cassiodori* cit., p. 223), al massimo una sorta di deferenza individuale verso la persona di Anastasio (GABOTTO, F.: *I Barbari nell'Italia occidentale* cit., p. 362 n.º 2); non vi é pero dubbio che le profferte di amicizia a Bisanzio, dietro le quali potevano essere certa necessità di politica interna (GABOTTO, F.: op cit., pp. 409-410; COURCELLE, P.: *Les lettres grecques en Occident. De Macrobe à Cassiodore*, Paris 1948/2, p. 258; CALASSO, F.: «Il problema istituzionale dell'ordinamento barbarico in Italia», in *Settimane di Studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo (6-12 aprile 1961) IX: Il passaggio dall'antichità al Medioevo in Occidente*, Spoleto 1962, p. 73), esprimevano il sincero intendimento teodericiano di ricomporre insieme tutte le membra d'Italia (... *ut cuncta Italiae membra componam*). Sul tema e sulle motivazioni dell'umile qualificazione del regno ostrogoto come *imitatio* dell'Impero, cfr. TAMASIA, N.: *Alcune osservazioni intorno al «comes Gothorum» nelle sue attinenze colla costituzione romana e lo stabilimento dei barbari in Italia*, Milano 1884, p. 3; PFEILSCHIFTER, G.: *Der Ostgotenkönig Theoderich der Grosse und die katholische Kirche*, Münster 1896, p. 16; DUMOULIN, M.: *art. cit.* p. 251; TAMASIA, N.: «*Testamentum militiis* e diritto germanico», Venezia, 1927, p. 148; BESSELAAR, J. J. van den: *Cassiodorus Senator en zijn Variaes*, Nijmegen-Utrecht 1945, p. 80; CALASSO, F.: *Medio Evo del Diritto, I: Le fonti*, Milano 1954, p. 77; LECCE, M.: *La vita economica* cit., p. 407 n.º 381; ENSSLIN, W.: «Beweise der Romverbundenheit in Theoderichs des Grossen Aussen-und Innenpolitik», in *Settimane di Studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo (29 marzo-2 aprile 1955)*, III: *I Goti in Occidente. Problemi*, Spoleto 1956, pp. 522-523; BACH, E.: «Théodoric, romain ou barbare?», in *Byzantion*, 25-27, 1955-1957, p. 416; PARADISI, B.: «L'organisation de la paix aux IV^e et V^e siècles», in *Rec. de la Société J. Bodin*, XIV: *La paix*, I, Bruxelles 1961, p. 392; WES, M. A.: *Das Ende* cit., pp. 85-86; SORACI, R.: *Aspetti di storia economica* cit., p. 17 n.º 34; SUERBAUM, W.: *Vom antiken zum frühmittelalterlichen Staatsbegriff* cit., p. 248 ss.; DEMOUGEOT, E.: *La formation de l'Europe et les invasions barbares*, II: *De l'avènement de Dioclétien au début du VI^e siècle*, Paris 1979, p. 811 e n.º 70; REYDELLET, M.: *La royauté dans la littérature latine. De Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville*, Rome 1981, p. 208; GIUNTA, F.: *Gli Ostrogoti in Italia* cit., p. 84; CAVANNA, A.: «Diritto e società nei regni ostrogoto e longobardo» in *Magistra Barbaritas: I Barbari in Italia*, Milano 1984, p. 358.

diversamente dalle bestie cui era dato di vivere alla ventura²², necessitasse della legge²³; né uno Stato poteva chiamarsi tale senza che i cittadini avvertissero imperioso il bisogno di ubbidire alle leggi.

Circa un secolo prima un altro goto, Ataulfo, aveva vagheggiato il sogno di divenire quel che Augusto era stato in passato e di trasformare in «Gothia» la «Romania». Ma i suoi Goti non sapevano ubbidire alle leggi e Ataulfo cercò la gloria restaurando con la forza dei Goti la grandezza romana²⁴. Teoderico muove dalla stessa idea di Stato e per questo cerca di abituare i suoi Goti alla *ciuilitas*, ossia ad un modello di vita dominato dall'ordine in una società che vive secondo la legge e il diritto²⁵.

Solo se il popolo ostrogoto fosse riuscito a rallentare il processo di barbarizzazione delle tradizioni culturali e politiche di Roma sarebbe stato, tra tutti gli altri *regna*, il solo abilitato a proseguire il compito educativo di Roma; solo se si fosse eretto a custode del diritto avrebbe potuto a ben ragione dirsi civile: *custodia legum ciuilitatis est indicium*²⁶. E non appare questa un'astratta formulazione programmatica messa in bocca da Cassiodoro a Teoderico, né una mera esercitazione retorica, quanto piuttosto un preciso impegno con cui si intendeva garantire all'individuo, con la legge e non con la coercizione, una libertà che non fosse tuttavia licenza, e ai più deboli una protezione che tenesse sempre conto delle scelte di ognuno e non si tramutasse in intollerabile atto di prevaricazione: non è tutela quella che si impone a chi non la chiede, diventa sospetta la difesa che gli interessati subiscono²⁷.

Era la logica che gli faceva raccomandare ai suoi ufficiali di non ledere in alcun modo i diritti dei privati²⁸; la stessa per cui Ibba, comandante dell'esercito d'occupazione a Narbona, doveva provvedere a restituire alla Chiesa locale i beni usurpati dai Goti, distinguendosi così per la *ciuilitas* come in tempo di guerra si era distinto per la gloria militare²⁹; quella per cui i

22 CASSIOD.: *Var.*, V, 39, 1: *Nam beluarum ritus est sub casu uiuere: quae dum rapiendi ambitu feruntur improuisa temeritate succumbunt*

23 CASSIOD.: *Var.*, IV, 33, 1: *Hoc enim populos ab agresti uita in humanae conuersationis regulam congregauit. Haec ratio a feritate diuisit, ne arbitrio casuali uagarentur, quos regi consilio diuina uoluerunt.*

24 Sul tema, vd., ultimamente, SAITTA, B.: *Società e potere nella Spagna visigotica*, Catania 1987, p. 19 n.º 5 (ove fonti e lett. critica).

25 Cfr. CASSIOD.: *Var.*, I, 1.

26 CASSIOD.: *Var.*, IV, 33, 1. Sul tema, cfr. ARCARI, P. M.: *Storia delle dottrine politiche italiane*, II: *Il periodo gotico*, Como 1946, p. 115; MOMIGLIANO, A.: *Cassiodorus* cit., pp. 206-207; ENSSLIN, W.: *Beweise* cit., p. 529; ID., *Theoderich* cit., p. 218; WES, M. A.: *Das Ende* cit., pp. 45-46; SORACI, R.: *Aspetti di storia economica* cit., p. 137; WORMALD, P.: «Lex scripta» and «Verbum regis»: *Legislation and Germanic Kingship, from Euric to Cnut*, in *Early Medieval Kingship*, Leeds 1979 (rist. ed. 1977), p. 127; PEPE, G.: *Il Medio Evo barbarico d'Italia* cit., p. 40; VISMARA, G.: «*Edictum Theoderici*» cit., p. 76.

27 CASSIOD.: *Var.*, V, 39, 15: *Villicorum quoque genus, quod ad damnosam tuitionem queruntur inuentum, tam de priuata possessione quam publica funditus uolumus amoueri, quia non est defensio, quae praestatur inuitis: suspectum est quod patiuntur nolentes.* Sul tema, vd. SAITTA, B.: «*Religionem imperare non possumus*» cit., p. 306 e n.º 33 (ove letteratura).

28 CASSIOD.: *Var.*, II, 7: «... *priuatis compendiis calumniam detestamur inferri.*»

29 CASSIOD.: *Var.*, IV, 17, 3: *Esto contra talia omnino sollicitus, ut qui es bello clarus, ciuilitate quoque reddaris eximius.* Cfr. LAMMA, P.: *Teoderico* cit., p. 107. La *ciuilitas* recava con sé il principio di equità in virtù del quale, ad esempio, la Chiesa di Narbona avrebbe riottenuto le *possessiones... a quibuslibet peruasoribus occupatae* (*Var.*, IV, 17, 2). Si veda su quest'ultimo punto, MOCHI ONORY, S.: «Vescovi e città (sec. IV-VI)», in *Rivista di Storia del Diritto italiano*, 5, 1932, pp. 127-128 e, ultimamente, SAITTA, B.: *Teoderico di fronte a Franchi e Visigoti* cit., p. 748 n.º 41 (ove altra bibliografia).

funzionari inviati in Spagna nel periodo del cosiddetto «intermezzo ostrogotico», dovevano astenersi dal pretendere servizi superflui dagli uomini liberi³⁰.

Gemellus inviato ai popoli della Gallia sottomessa, ricordi che se altri cercano la gloria nella distruzione delle città conquistate, è proposito del governo teodericiano fare tale uso della vittoria che i nuovi sudditi abbiano a dolersi di essere giunti troppo tardi sotto quella signoria³¹.

Muovendosi entro tale logica, che è poi la logica ispirata dal rispetto delle norme fondamentali del diritto, lo Stato sarà in grado di offrire tranquillità al popolo e pace alle province³², *quies suauiissima e dispositio tranquilla*³³.

A patto però che le norme del diritto si calino nella realtà e non restino mera astrazione, a patto cioè che tutti i sudditi, anche i più potenti, si considerino soggetti alla legge e che lo stesso potere sovrano non si ritenga *lege solutus*.

Così se talune volte veniva lodata la modestia del Senato che di buon grado si sottoponeva alle leggi da esso stesso concepite³⁴, altre volte si stigmatizzava l'operato di quei Senatori i quali, dando prova di scarsa coerenza, insegnavano ai sudditi ad ubbidire a tutti i comandamenti della giustizia e nello stesso tempo si sottraevano ai loro obblighi fiscali. Comportamento tanto più irresponsabile in quanto, non collaborando con gli sforzi di equanimità cui tendeva lo Stato, danneggiava in modo intollerabile i più deboli, costretti da esattori disonesti a versare al fisco oltre ai loro anche i tributi altrui³⁵. Altre volte ancora si giudicava assai grave che i membri del

30 CASSIOD.: *Var.*, V, 39, 15: *Seruitis igitur quae Gothis in ciuitate positus superflue praestabantur, decernimus amoueri. Non enim decet ab ingenuis famulatum quaerere, quos misimus pro libertate pugnare.* La presenza ostrogotica in Spagna è conseguenza della sconfitta dei Visigoti a Vouillé nel 507 da parte dei Franchi di Clodoveo e dell'intervento teodericiano contro l'imperialismo merovingio, per le quali vicende rinviamo a SAIITA, B.: *Teoderico di fronte a Franchi e Visigoti* cit., pp. 737-750. Per una visione d'insieme sull'intermezzo ostrogotico, cfr. SESTAN, E.: *Stato e Nazione nell'Alto Medioevo. Ricerche sulle origini nazionali in Francia, Italia, Germania*, Napoli 1952, pp. 153 ss. e, ultimamente, ORLANDIS, J.: *Historia del reino visigodo español*, Madrid 1988, p. 58 ss.

31 CASSIOD.: *Var.*, III, 43, 3: *Aliorum forte regum proelia captiarum ciuitatum aut praedas appetunt aut ruinas: nobis propositum est deo iuuante sic uincere, ut subiecti se doleant nostrum dominium tardius acquisisse.* Nella *ciuilitas* che Teoderico ammonisce a conservare *intacta* (*Var.*, V, 26, 2, su cui: WES, M. A.: *Das Ende* cit., p. 46), si manifesta la differenza tra i Goti e le altre popolazioni germaniche. Cfr. DAHN, F.: *Die Könige der Germanen* III cit., p. 302; I. CIAMPI, *I Cassiodori* cit., p. 78; GIUNTA, F.: *Jordanes e la cultura dell'Alto Medioevo*, Palermo 1952, p. 110; LAMMA, P.: *Teoderico* cit., pp. 83-84; ENSSLIN, W.: *Theoderich* cit., p. 143; LECCE, M.: *La vita economica* cit., p. 355; MUSSET, L.: *Les invasions: les vagues germaniques*, Paris 1965, p. 96; DEMOUGEOT, E.: *La formation de l'Europe* II cit., p. 809.

32 CASSIOD.: *Var.*, I, I, 1: *Omni quippe regno desiderabilis debet esse tranquillitas, in qua et populi proficiunt et utilitas gentium custoditur.* Cfr. DAHN, F.: *Die Könige der Germanen* cit., II: *Die kleineren gothischen Völker. Die Ostgothen*, München 1861, p. 141; SORACI, R.: *Aspetti di storia economica* cit., p. 53 n.º 34.

33 Cfr. CASSIOD.: *Var.*, V, 39, 1.

34 CASSIOD.: *Var.*, VI, 4. Cfr. W. ENSSLIN, *Theoderich* cit., p. 184.

35 CASSIOD.: *Var.*, II, 24, 2-3: *Igitur prouinciarum iudicum relatione ad magnificum uirum praefectum praetorii directa comperimus sic primae transmissionis tempus exemptum, ut nihil aut parum a senatoriis domibus constet illatum: allegantes per hanc difficultatem tenues deprimi, quos decuerat subleuari (fiet enim, ut exactorum nimietas, dum a potentibus contemnitur, in tenues conuersa grassetur et ille potius soluat aliena, qui est deuotus ad propria), praeterea multo acerbiora iungentes, quod pro sua quisque uoluntate aliquid exigentibus dignetur abicere, quae tamen omnia detrimenta curialibus dicuntur infligi, et qui in usus publicos fuerant nostra prouisione reparati contumacibus destruantur iniuriis.* Per gli abusi commessi in danno dei *tenues*, cfr. SARTORIUS, G.: *Versuch über die Regierung der Ostgothen in Italien*, Göttingen 1811, p. 200 n.º 6 (a p. 342); GAROLLO, G.: *Teoderico* cit., p. 193; LECCE, M.: *La vita economica* cit., p. 400; G. VISMARA, «*Edictum Theoderici*» cit., p. 74. Per l'uso di *deuotus* col significato di *deuotis* tributaria, vd. CONTI, P. M.: «*Devotio*» e «*Viri deuoti*» cit., pp. 107 ss.

Senato, assumendo a pretesto le contese nate per i giochi del circo, attentassero alla libertà o addirittura alla vita delle persone di condizione inferiore³⁶.

Per questo verrà restituito all'assemblea senatoria il *comes* Arigerno, affinché, egli che aveva saputo riportare in Gallia la gloria della *ciuilitas* stronchi, *legum districtione*, gli errori non spontaneamente emendati dai responsabili³⁷.

Non fu insomma consentito che i privilegi della stirpe o i meriti individuali potessero giustificare eventuali violazioni della legge; tanto più gravi quanto maggiormente contaminavano lo splendore dei natali. Così si intervenne in modo inflessibile contro Teodato, appartenente al sangue degli Amali, il quale, ritenendo quasi una iattura l'aver dei vicini, operò avidamente in Toscana occupando in modo illegittimo le altrui proprietà³⁸. Così un *saiio* fu inviato contro il prefetto al pretorio *Faustus*, responsabile di usurpazioni illegali, affinché tutti i funzionari di rango elevato traessero per il futuro la consapevolezza di quanto al potere regio stessero a cuore la giustizia e l'equità³⁹ e di come il sovrano intendesse garantire a tutti, ricchi e poveri, nobili e non, potenti e deboli, l'applicazione imparziale della legge dello Stato⁴⁰; la quale, appunto per-

36 CASSIOD.: *Var.*, I, 27.30.32.

37 CASSIOD.: *Var.*, IV, 16. Cfr. GAROLLO, G.: *Teoderico* cit., p. 202; LAMMA, P.: *Teoderico* cit., p. 119; ENSSLIN, W.: *Theoderich* cit., p. 286. *Sul comes Arigerno*, vd. GIANLORENZO, V. di: *I Barbari nel Senato romano* cit., pp. 153-155.

38 PROCOP. *BG*, I, 3; CASSIOD. *Var.*, IV, 39; V, 12. Cfr. ancora, PROCOP. *BG*, I, 4 Il duro giudizio di Procopio avverso la rapacità di Teodato il quale, a spese dei *consortes*, era divenuto quasi il padrone dell'intera Toscana (vd. CIPOLLA, C.: *Della supposta fusione* cit., p. 385; GINETTI, L.: *Il governo di Amalasantha e la Chiesa di Roma*, Siena 1901, pp. 160-162; MARTROYE, F.: *L'Occident à l'époque byzantine* cit., p. 172; TAMASSIA, N.: «La Novella giustiniana «De praetore Siciliae» [Studio storico e giuridico]», in *Centenario della nascita di Michele Amari*, II, Palermo 1910, p. 328; CARLI, F.: *Storia del commercio italiano. Il mercato nell'Alto Medioevo*, Padova 1934, p. 93; ROMANO, G. - SOLMI, A.: *Le dominazioni barbariche in Italia [395-888]*, Milano 1940/3, p. 224; J. J. van den BESSELAAR: *Cassiodorus* cit., p. 107 n.º 2; SESTAN, E.: *Stato e Nazione* cit., p. 234), *rex Tusciae*, nella curiosa definizione di Gregorio di Tours (*Historiarum Libri XII*, ed. KRUSCH, MGH, *Script. rer. Merov.*, I, 1937, III, 31, ma vd. in proposito l'osservazione di REYDELLET, M.: *La royauté* cit., p. 249 n.º 211, secondo cui l'espressione *rex Tusciae* di Gregorio non sarebbe una sua «bévue», ma significherebbe «le ploutocrate toscano»). é chiaramente indicativo di come lo zelo di Teoderico, rivolto a reprimere le spoliazioni di cui erano vittime i *possessores*, non abbia sortito gli effetti sperati. Cfr., sul punto, DAHN, F.: *Die Könige der Germanen* III cit., p. 183; CIAMPI, I.: *I Cassiodori* cit., p. 175; GAROLLO, G.: *Teoderico* cit., p. 198; GAUDENZI, A.: «L'opera di Cassiodoro a Ravenna», in *Atti e Memorie della R. Deputaz. di Storia Patria per le province di Romagna*, s. III, 4, 1885-1886, p. 456; HARTMANN, L. M.: *Geschichte Italiens im Mittelalter* cit., p. 249; THIBAUT, F.: «L'impôt direct dans les royaumes des Ostrogoths, des Wisigoths et des Burgundes», in *Nouvelle Revue Historique de Droit Français et Étranger*, 25, 1901, p. 707; MARTROYE, F.: *op. cit.*, p. 110; LONCAO, E.: *Stato, Chiesa e famiglia in Sicilia* cit., p. 75; GABOTTO, F.: *I Barbari nell'Italia occidentale* cit., pp. 386-387; STEIN, E.: *Histoire du Bas-Empire* II cit., p. 335; LAMMA, P.: *Teoderico* cit., p. 107; LECCE, M.: *La vita economica* cit., p. 360 e n.º 43; ENSSLIN, W.: *Theoderich* cit., p. 209; ARCARI, P. M.: *Idee e sentimenti politici* cit., p. 190; SORACI, R.: *Aspetti di storia economica* cit., p. 54 n.º 37.

39 CASSIOD.: *Var.*, III, 20. Anche gli abusi commessi da funzionari d'alto rango nei confronti dei possedimenti privati, proprio perché scardinatori della pace e dell'ordine, obiettivi primari dell'azione di governo ostrogota, necessitavano di misure adeguate ed energiche. Per le disposizioni rivolte contro *Faustus*, cui fu imposto, per evidenti ragioni di opportunità politica, un congedo di quattro mesi (*Var.*, III, 21), cfr. DAHN, F.: *Die Könige der Germanen* III cit., pp. 112-113; GAROLLO, G.: *Teoderico* cit., pp. 201, 220; GAUDENZI, A.: *L'opera di Cassiodoro* cit., p. 447; GABOTTO, F.: *I Barbari nell'Italia occidentale* cit., p. 422; ROMANO, G. - SOLMI, A.: *Le dominazioni barbariche* cit., p. 208; STEIN, E.: *Histoire du Bas-Empire* II cit., pp. 125-126; LEVY, E.: *West Roman Vulgar Law* cit., pp. 247, 261 e n.º 345; ENSSLIN, W.: *Theoderich* cit., p. 209; RUGGINI, L.: *Economia e società nell'Italia annonaria* cit., p. 233 e n.º 77; REYDELLET, M.: *La royauté* cit., p. 240.

40 Cfr. CASSIOD.: *Var.*, I, 10; V, 29.

ché sicuro rifugio per la vita dell'uomo, era destinata ad essere un aiuto per i deboli ed un freno per i potenti⁴¹.

Improntando la sua azione a tali principî *Servatus, dux* della Rezia, non tollererà, nell'esercizio della sua carica, che nella provincia a lui sottoposta avvenga alcuna sopraffazione e si adopererà perché tutto tenda alla giustizia che é elemento indispensabile alla prosperità del regno⁴²; in egual modo *Marabodus, comes* goto di Marsiglia, eserciterà il suo mandato in modo da assicurare la sicurezza e la tranquillità civile, opporrà agli insolenti la severità del suo potere, non consentirà che i forti opprimano i deboli con ingiusta arroganza, costringerà tutti a seguire le vie della giustizia, base della prosperità del regno⁴³.

E non é tutto: nella *Formula comitiuae prouinciae* Teoderico raccomandava esplicitamente ai *comites*, nel momento in cui assumevano la carica, di adempiere ai loro obblighi tenendo costantemente presente il principio fondamentale della *ciuilitas*, non pretendendo insomma di ottenere in virtù della loro carica piú di quanto un privato avrebbe potuto ottenere per sé in forza della legge⁴⁴.

L'insistenza quasi ossessiva con cui si proclamava la giustizia come fondamento della prosperità del regno, induce a qualche riflessione: Teoderico avverte quanto sia necessaria la convivenza pacifica tra Goti e Romani e la favorisce non ostacolando, ad esempio, la celebrazione dei matrimoni misti⁴⁵. Capisce però ancora che tale convivenza era interamente realizzabile solo dopo che si fosse preparato ed ottenuto nei Goti il passaggio dalle dure costumanze germaniche alla sapienza civile del diritto romano⁴⁶; passaggio obbligato per instaurare quel

41 CASSIOD.: *Var.*, III, 17, 3-4: *Recipite paulatim iuridicos mores. Non sit nouitas molesta, quae proba est. Quid enim potest esse felicius quam homines de solis legibus confidere et casus reliquos non timere? Jura publica certissima sunt humanae uitae solacia, infirmorum auxilia, potentum frena. Amate unde et securitas uenit et conscientia proficit.*

42 CASSIOD.: *Var.*, I, 11.

43 CASSIOD.: *Var.*, III, 34, 2-3: *Proinde comitem Marabadum nobis aequitate compertum ad Massiliensem ciuitatem credidimus dirigendum, ut quicquid ad securitatem uel ciuilitatem uestram pertinet, deo iuuante perficiat memorque gratiae nostrae curam possit habere iustitiae, minoribus solacium ferat, insolentibus seueritatem suae districtiois obiciat, nullum denique opprimi iniqua praesumptione patiatur, sed omnes cogat ad iustum, unde semper floret imperium.*

44 CASSIOD.: *Var.*, VII, 1, 4: *... per indictionem illam comitiuae tibi in illa prouincia tribuimus dignitatem, ut ad titulos tuos pertinentia ciuilitate potius laudabilis exsequaris nec quicquam praesumas facere nisi quod priuatus possis legibus uindicare.*

45 Sul tema, parecchio controverso, vd. ora SORACI, R.: *Ricerche sui «conubia» tra Romani e Germani nei secoli IV-VI*, Catania 1974/2, pp. 45-72, 153-160.

46 CASSIOD.: *Var.*, VIII, 3: *Populo romano Athalaricus rex*. Non vogliamo addentrarci nel lungo dibattito che ha appassionato, e continua forse ad appassionare, gli studiosi ancora oggi, circa la questione se Teoderico sia riuscito nell'intento di far vivere insieme Goti e Romani o si sia piuttosto contentato di stabilire fra i due gruppi etnici una reciproca tolleranza. E' un fatto comunque che, malgrado talune voci di riserva (SARTORIUS, G.: *Versuch* cit., p. 79 n.^o 1 (alle pp. 289-294, ma soprattutto p. 292); CIPOLLA, C.: *Studi teodericiani* cit., p. 517; ID., *Della supposta fusione* cit., p. 380), l'unione dei due popoli in un solo, governato da una stessa legge, *ius commune* naturalmente romano, e con pari dignità, non fu conclamata per la prima volta nella lettera indirizzata in nome di Atalarico da Cassiodoro al popolo romano, ma trova ampi riscontri in altri passi delle *Variae* (II, 16, 29; V, 39; VII, 3, 25) tutti di età teodericiana dove, pur se si voglia discutere sulla possibile diversità dei diritti e dei giudici, non é possibile negare come sia affermato un criterio unico di giustizia, nonché nel brano in cui l'anonimo autore dei *Frammenti Valesiani* (XII, 60) esalta l'azione del re goto che seppe governare in uno Goti e Romani. Sul tema, cfr. DAHN, F.: *Die Könige der Germanen* II cit., p. 178; GAUDENZI, A.: *Gli Editti di Teoderico e di Atalarico* cit., pp. 69-70; TAMASSIA, N.: *Alcune osservazioni* cit., p. 48; STOUFF, L.: *Étude sur le principe de la personnalité des lois depuis les invasions barbares jusqu'au XIIIe siècle*,

clima di distensione e di pace necessario a far crescere il benessere complessivo dello Stato⁴⁷.

Il compito non era dei piú agevoli data l'indole bellicosa dei Goti⁴⁸, così come non era agevole che un popolo quale il suo, piú che subire lo splendore di una civiltà superiore, riuscisse a conquistarlo e farlo proprio con energia e consapevolezza.

Teoderico trasse tuttavia conforto dalla fiducia che i suoi sforzi, rivolti a far trionfare la civiltà sulla barbarie, sarebbero stati coronati dal successo e che i suoi Goti sarebbero un giorno divenuti degni di ammirazione per aver saputo unire all'esercizio delle armi il merito di vivere secondo le leggi.

Né fu deluso in questa sua convinzione se poteva raccomandare agli stessi Romani, i quali talora violavano i principi del diritto contraddicendo così al compito che la romanità doveva adempiere nella storia⁴⁹, di non contrarre quei vizi turbolenti già smessi dai suoi Goti.

Del resto in che cosa sarebbe differita la calma della pace dal trambusto della guerra se ogni controversia si fosse risolta con la violenza e se ognuno, in presenza di precise norme giuridiche dello Stato, avesse dato sfogo ai suoi rancori personali e presunto di gestire *ad libitum* e al di fuori della legge i rapporti con i propri simili⁵⁰?

Paris 1894, p. 30; MARTROYE, F.: *L'Occident à l'époque byzantine* cit., p. 161; P. del GIUDICE: «Sulla questione della unità o dualità del diritto in Italia sotto la dominazione ostrogota», in *Nuovi studi di Storia e Diritto*, Milano 1913 (già in *Mélanges Fitting*, I, Montpellier 1907), pp. 334-335; GABOTTO, F.: *I Barbari nell'Italia occidentale* cit., p. 381; TAMASSIA, N.: «Le origini storiche del fodro», in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 2, 1929, p. 25; CALASSO, F.: *Medio Evo del Diritto I* cit., p. 113; REYDELLET, M.: *La royauté* cit., p. 244; PEPE, G.: *Il Medio Evo barbarico d'Italia* cit., p. 77; VISMARA, G.: «*Edictum Theoderici*» cit., pp. 107 n.º 312, 108.

47 CASSIOD.: *Var.*, IX, 10, 2: *Pridem diuae memoriae domnus auus noster de suis beneficiis magna praesumens, quia longa quies et culturam agris praestitit et populos ampliavit...* Cfr. DAHN, F.: *Die Könige der Germanen III* cit., p. 100; REIPRICH, B.: *Zur Geschichte des ostgothischen Reiches in Italien*, OpeIn 18 8 5, p. 3; LONCAO, E.: *Stato, Chiesa e famiglia in Sicilia* cit., p. 63; GENUARDI, L.: *Il Comune nel Medio Evo in Sicilia. Contributo alla storia del diritto amministrativo*, Palermo 1921, p. 29; PARDI, G.: «La popolazione della Sicilia attraverso i secoli», in *Arch. St. Siciliano*, n.º s., 49, 1928, p. 145; ROMANO, G. - SOLMI, A.: *Le dominazioni barbariche* cit., p. 175; PACE, B.: *Arte e civiltà della Sicilia antica*, IV: *Barbari e Bizantini*, Roma-Napoli-Città di Castello 1949, p. 238 e n.º 3; LECCHE, M.: *La vita economica* cit., p. 359 n.º 37; ENSSLIN, W.: *Theoderich* cit., p. 239; HANNESTAD, K.: *L'évolution des ressources agricoles de l'Italiae du 4ème au 6ème siècles de notre ère*, Kobenhavn, 1962, p. 69. Per una interpretazione piú cauta del brano di Cassiodoro, vd. CIPOLLA, C.: *Della supposta fusione* cit., p. 388 (a giudizio del quale «queste e simili frasi» vanno prese «nel senso iperbolico e retorico con cui furono scritte»); SALVIOLI, G.: *Contributi alla storia economica d'Italia durante il Medio Evo, II: Città e campagne prima e dopo il mille*, Palermo 1901, pp. 32-33; ID., «L'Italia agricola nelle lettere di Cassiodoro», in *Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa*, Napoli 1926, p. 1; SORACI, R.: *Aspetti di storia economica* cit., p. 53 n.º 36.

E' comunque logico che, ritenendosi l'incremento demografico come elemento essenziale per una felice congiuntura economica, esso venga visto come uno dei meriti maggiori dell'azione di governo dei Goti: CASSIOD. *Var.* VII, 3, «*Uos autem, Romani, Magno studio Gothos diligere debetis, qui et in pace numerosos uobis populos faciunt e uniuersam rem publicam per bella defendunt.* Cfr. ancora, *Var.*, VIII 3, 4. Sul tema: GAROLLO, G.: *Teoderico* cit., p. 134; COURCELLE, P.: *Histoire littéraire des grandes invasions germaniques*, Paris 1964/3, p. 207; ARCARI, P. M.: *Idee e sentimenti politici* cit., p. 176.

48. CASSIOD.: *Var.*, I, 24, 1: *Innotescenda sunt magis Gothis quam suadenda certamina, quia bellicosae stirpi est gaudium comprobari: laborem quippe non refugit, qui uirtutis gloriam concupiscit.*

49 Cfr. CASSIOD.: *Var.*, I, 27. 30. 32; II, 14.

50 CASSIOD.: *Var.*, IV, 10, 1-2: *Foedum est inter iura publica priuatis odiis licentiam dare nec ad arbitrium proprium uindicandus est inconsultus feruor animorum. Iniquum quippe nimis est quod delectat iratum. Furentes iusta non sentiunt, quia dum commoti in uindicant saeuunt, rerum temperantiam non requirunt. Hinc est quod legum reperta est sacra reuerentia, ut nihil manu, nihil proprio ageretur impulsu. Quid enim a bellica confusione pax tranquilla distabit, si per uim litigia terminentur?* L'occasione per affermare il principio di ordine generale secondo cui,

Muovendo da tali presupposti ai Gepidi della *Pannonia Sirmiensis* che ammazzavano i ladri e risolvevano col duello le loro personali controversie, Teoderico inviò il *comes Colosseus* con il preciso impegno che non risparmiasse alcuno sforzo per apportare in quella regione la luce della civiltà, organizzandola nella legalità, costringendo anche i riottosi a seguire l'esempio dei Goti, valorosi in guerra e moderati in pace. *Colosseus* avrebbe dovuto far comprendere a quelle anime selvagge quanto fosse grave il lasciarsi irretire dalla violenza per futili motivi, l'usare le armi contro gli amici piuttosto che contro i nemici; quanto fosse altresì difficile per uno Stato progredire quando i suoi cittadini, cui erano stati assicurati tribunali e giudici integri, preferivano combattersi tra di loro⁵¹.

Perché infatti il governo ostrogoto si sarebbe fatto carico di tante iniziative belliche se non per sgominare la barbarie e restituire i popoli all'antica libertà⁵²? Perché combattere se non si fosse riusciti a convincere tutti, vincitori e vinti, dominatori e dominati, a privilegiare il principio secondo cui *in causa possint jura non brachia*⁵³?

Al suo intervento in Gallia nel 508 Teoderico aveva voluto dare appunto il senso di una guerra combattuta in nome della romanità, di una guerra tendente a sottrarre alla *barbaries* le

in presenza delle norme di legge, a nessuno era consentito di farsi giustizia da sé (vd. F. DAHN, *Die Könige der Germanen* II cit., p. 138; MARTROYE, F.: *L'Occident à l'époque byzantine* cit., p. 95; ENSSLIN, W.: *Theoderich* cit., p. 219; ARCARI, P. M.: *Idee e sentimenti politici* cit., p. 182 e n.º 144), veniva offerta a Teoderico dalla necessità di intervenire per stroncare talune pratiche di *pignoratio* illegale. Cfr. GAROLLO, G.: *Teoderico* cit., p. 198; GAUDENZI, A.: *L'opera di Cassiodoro* cit., pp. 314-315; LEVY, E.: *West Roman Vulgar Law* cit., p. 247; RUGGINI, L.: *Economia e società nell'Italia annonaria* cit., pp. 262-263 e n.º 160; BURNS, Th. S.: *The Ostrogoths* cit., p. 113.

51 CASSIOD.: *Var.*, III, 23. 24. È significativo dell'amore teodericiano verso la *ciuilitas* romana come, ogni volta che ci si imbatte in consuetudini contrarie (in questo caso la *monomachia*) ai principi penali e procedurali di Roma, non si esiti a condannarli. Cfr. I. CIAMPI, *I Cassiodori* cit., p. 253; GAROLLO, G.: *Teoderico* cit., p. 200; MARTROYE, F.: *L'Occident à l'époque byzantine* cit., pp. 42 ss.; GIUDICE, P. del: *Sulla questione della unità o dualità del diritto* cit., p. 331.

52 CASSIOD.: *Var.*, III, 17. Nel momento della conquista della Provenza appare più agevole a Teoderico, presentatosi come *princeps romanus* (*Var.* III, 16), fare accettare ai popoli conquistati la sua dominazione convincendoli che Roma è tornata insieme a lui e che è appunto Roma che li chiama a collaborare per il ripristino della *ciuilitas*. Cfr. DAHN, F.: *Die Könige der Germanen* II cit., p. 138, III cit., p. 261; JUNGHANS, W.: *Histoire critique des règnes de Childerich et de Chlodovech*, tr. fr., Paris 1879, p. 105; GAUDENZI, A.: *Gli Editti di Teoderico e di Atalarico* cit., p. 46; MARTROYE, F.: *L'Occident à l'époque byzantine* cit., pp. 63-64, 73; GABOTTO, F.: *I Barbari nell'Italia occidentale* cit., pp. 347 n.º 9, 413; SCHMIDT, L.: *Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Die Ostgermanen*, München 1934/2, p. 340; ENSSLIN, W.: «Das erste bekannte Erlass des Königs Theoderich», in *Rheinisches Museum*, 92, 1944, p. 266; BESSELAAR, J. J. van den: *Cassiodorus* cit., p. 82; RASI, P.: *Sulla paternità* cit., p. 138; BERTOLINI, O.: «Gothia» e «Romania», in *Settimane di Studio del Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo* (29 marzo-5 aprile 1955), III: *I Goti in Occidente. Problemi*, Spoleto 1956, p. 25 PICOTTI, B.: *Osservazioni* cit., p. 211; VISMARA, G.: «Romani e Goti di fronte al diritto nel regno ostrogoto», in *Settimane* III cit., pp. 115-416; ENSSLIN, W.: *Beweise* cit., p. 52 9; ID., *Theoderich* cit., p. 153; WES, M. A.: *Das Ende* cit., p. 177; CHATILLON, F.: «Le manifestes aux habitants d'Arles», in *Revue du Moyen Âge Latin*, 23, 1967, p. 38 ss. (ma con molte riserve); ARCARI, P. M.: *Idee e sentimenti politici* cit., pp. 192 e, per ultimo, SAITTA, B.: *Teoderico di fronte a Franchi e Visigoti* cit., p. 748.

53 CASSIOD.: *Var.*, VII, 3, 2. Sul punto, fors'anche «melanconico monito del re» (TAMASSIA, N.: *Le origini storiche del fodro* cit., p. 27 n.º 7) in una realtà in cui era ancora possibile farsi ragione con il braccio e la forza e non con il diritto (PÉREZ PUJOL, E.: *Historia de las instituciones sociales de la España goda*, II, Valencia 1896, p. 92), cfr. CIAMPI, I.: *I Cassiodori* cit., p. 261; ARCARI, P. M.: *Storia delle dottrine politiche* II cit., p. 137; LAMMA, P.: *Teoderico* cit., pp. 107-108; ENSSLIN, W.: *Theoderich* cit., p. 91.

popolazioni dei territori invasi dai Burgundi restituendole all'*antiqua libertas* e alla *romana consuetudo*⁵⁴.

Non avrebbe avuto senso strappare Marsiglia alla miseria senza indirizzare i suoi cittadini al culto della giustizia⁵⁵; né avrebbe avuto senso allontanare i barbari se i popoli liberati non fossero vissuti seguendo i dettami della legge.

La *pietas* regia assicurava ai sudditi equanimità e moderazione ma pretendeva da essi ordine e rispetto della civile convivenza. Solo così, solo cioè se cittadini e organi dello Stato avessero insieme concorso al trionfo della legge, si sarebbe potuta superare l'antitesi tra individuo e Stato che appariva a Teoderico come una pericolosa manifestazione di debolezza.

Così *Wandil*, il *comes* goto di Avignone, avrebbe assicurato agli indigeni il rispetto dei loro diritti; costoro, da parte loro, restituiti dalla Provvidenza alla società romana e alla primitiva libertà, si sarebbero spogliati della ferocia per riprendere i costumi degni del popolo con la toga, dal momento che ormai erano stati sottratti al regime barbarico, caratterizzato dal capriccio individuale, e affidati al regime del diritto, garanzia dei deboli e fonte di civiltà.

Tali principî erano estensibili anche ai rapporti tra le nazioni, per cui popolazioni barbariche che non avevano conosciuto altra soluzione alle loro contese se non quella dello scontro, si vedevano ora inviare dal potente goto dei giudici per dirimere le loro controversie⁵⁶. Così ancora Teoderico sollecitava la solidarietà internazionale perché intervenisse nei confronti di Clodoveo, attentatore dei dominî di Alarico II, convincendolo a rispettare le *leges gentium* e a non far valere le ragioni della forza, estranee ai principî della giustizia⁵⁷.

A conclusione di queste brevi notazioni, che non possono certo dirsi esaustive del tema, non appare agevole separare quanto nelle nobili affermazioni di principio del re ostrogoto corrisponda intimamente alla sua orgogliosa coscienza di esercitare la giustizia e di essere garante dell'equità, da quanto sia solo frutto degli sforzi di Cassiodoro di dare dignità agli ordini di coloro presso i quali svolgeva il suo lavoro quotidiano.

Non é tuttavia improprio avvertire come nemmeno Cassiodoro avrebbe potuto criticare in modo tanto aspro l'avidità di Teodato e ricordargli, proprio in virtù della sua appartenenza agli Amali, l'obbligo di osservare la legalità, se nel re goto non fosse stata intimamente avvertita come offesa alla sua persona qualunque deroga allo spirito e alla lettera della legge⁵⁸.

A fugare le perplessità, forse solo a mitigarle, può valere in qualche modo il giudizio di Procopio, chiaramente condizionato dall'ambiente giustiniano, nel quale Teoderico appare si

54 Cfr. CASSIOD.: *Var.*, III, 17.

55 CASSIOD.: *Var.*, III, 34. Per le provvidenze in favore di Marsiglia, la quale aveva accolto con entusiasmo le truppe gotiche (KURTH, G.: *Clovis*, II, Paris 1901/2, p. 108; GABOTTO, F.: *I Barbari nell'Italia occidentale* cit., p. 413), cfr. GAROLLO, G.: *Teoderico* cit., p. 165; MASSON, P.: *De Massiliensium negotiationibus (ab urbe Massilia condita usque ad tempus quo Christiani terram sanctam armis subegerunt)*, Paris 1896, p. 115 e n.º 2; ENSSLIN, W.: *Theoderich* cit., pp. 209-210. Cfr. ancora *Var.*, IV, 26.

56 CASSIOD.: *Var.*, III, 1. Cfr. SAITTA, B.: *Teoderico di fronte a Franchi e Visigoti* cit., p. 743 e n.º 24 (ove lett. critica).

57 CASSIOD.: *Var.*, III, 3: *Epistula uniformis talis ad Herulorum regem: ad Guarnorum regem: ad Thoringorum regem Theodericus rex*. Cfr. SAITTA, B.: *Teoderico di fronte a Franchi e Visigoti* cit., pp. 744-745 e n.º 30 (ove letteratura).

58 CASSIOD.: *Var.*, III, 15: *Iniuria quidem nostra est laesa iustitia, quia uiolationes earum rerum merito ad nos trahimus quas amamus*.

come un tiranno, ma deciso nell'esercitare la giustizia e fermo nel garantire la legge⁵⁹.

Ed é questa sostanzialmente l'immagine che di lui, *custos libertatis et propagator Romani nominis*, vive ancora in un'iscrizione⁶⁰.

59 PROCOP. *BG*, I, 1, 27. Il giudizio su Teoderico datoci da Procopio, appunto perché derivante da un «osservatore minuzioso, assai, forse troppo, scaltro, quindi un pò scettico, ma colto e (nonostante le contrarie apparenze) equilibrato» (PEPE, G.: *Il Medio Evo barbarico d' Italia* cit., p. 84), ci appare come il piú idoneo a sintetizzare l'attitudine del re ostrogoto nei confronti della *ciuilitas* romana. Cfr. sul punto, DAHN, F.: *Die Könige der Germanen* III cit., p. 254 ss.; GIUDICE, P. del: «Due note all 'Editto di Atalarico», in *Studi giuridici dedicati ed offerti a F. Schupfer*, II, Milano 1898, p. 264; GIUNTA, F.: *Jordanes* cit., pp. 132-133; ENSSLIN, W.: *Theoderich* cit., p. 208; COURCELLE, P.: *Histoire littéraire* cit., p. 207; ARCARI, P. M.: *Idee e sentimenti politici* cit., p. 14 n.º 39; LAMMA, P.: «Teoderico nella storiografia bizantina, in "Oriente e Occidente"» cit., p. 190 e n.º 1; DEMOUGEOT, E.: *La formation de l'Europe* II cit., p. 808; BARNISH, S. J. B.: «The Genesis and Completion of Cassiodorus' Gothic History», in *Latomus*, 43, 1984, p. 358; GIUNTA, F.: *Gli Ostrogoti in Italia* cit., p. 75; FALKENHAUSEN, V. von: «I Barbari in Italia nella storiografia bizantina», in *Magistra Barbaritas: I Barbari in Italia*, Milano 1984, p. 307.

60 *CIL*: X, 6 850=ILS, 827.